



1/217  
1/213  
1/217

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'Avv. Giuseppe Rachiglio, Giudice di Pace presso la VII Sezione Civile dell'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al R.G. N. [redacted] degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto risarcimento danni

TRA

[redacted], nato a Napoli il [redacted] ed ivi residente alla Via [redacted] bis ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Aviglione n. 74/E presso il difensore Avv. Andrea Gaudino giusta mandato in calce all'atto di citazione.

ATTORE

CONTRO

[redacted] in persona del legale rappresentante *p.t.* domiciliato per la carica in Napoli alla [redacted] ed elettivamente domiciliato in Napoli al [redacted] presso il difensore Avv. [redacted] giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata.

CONVENUTA

NONCHE'

[redacted] in persona del legale rappresentante *p.t.*, [redacted] nato a Napoli il [redacted] ed ivi residente alla [redacted]

ALTRA CONVENUTA CHIAMATA IN CAUSA

Conclusioni. Per l'attore: Accoglimento della domanda con vittoria di spese ed onorari di lite. Per la convenuta: Rigetto della domanda con vittoria di spese ed onorari di lite.

PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] conveniva in giudizio la [redacted] in persona del legale rappresentante *p.t.* affinché ritenuta la responsabilità della stessa convenuta per i danni causati all'istante per inadempimento contrattuale consistito nella vendita di un cellulare Samsung difettoso e non idoneo all'uso, acquistato presso la convenuta il 15.01.2012, chiedeva che fosse condannata la convenuta alla restituzione della somma di € 499,99 pagati dall'istante oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'istante e quantificati in

R.G. N. [redacted]

1



complessivi € 500,00 e, comunque, nei limiti di complessivi € 1.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e con vittoria di spese ed onorari di lite.

Si costituiva la convenuta a mezzo del proprio difensore che chiedeva il rigetto della domanda in quanto inammissibile, improcedibile, improponibile ed infondata in fatto ed in diritto la domanda proposta e con vittoria di spese ed onorari di lite. Chiedeva ed otteneva la chiamata in causa della [REDACTED] [REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t., [REDACTED], per la condanna di quest'ultima, rimasta contumace in giudizio, dei danni lamentati e subiti dall'istante poiché era stata la chiamata in causa a fornire alla convenuta i cellulari difettosi e non idonei all'uso.

Veniva disposta la comparizione delle parti che restava senza esito in merito al tentativo di conciliazione, veniva acquisita documentazione pertinente e rilevante ai fini della decisione, venivano ammesse le prove richieste, venivano escussi due testi, e, quindi, sulle conclusioni di cui all'epigrafe e previa discussione la causa veniva introitata a sentenza.

Preliminarmente deve essere dichiarata la legittimazione delle parti in causa come provata anche per tabulas in corso di causa.

Sempre in via preliminare deve essere dichiarata la contumacia della [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t., [REDACTED] [REDACTED], che, ritualmente citata in giudizio, non si costituiva in corso di causa.

In via preliminare in merito alla competenza territoriale si deve osservare che ai sensi dell'art. 63 D. L.vo 206/05 è competente il giudice del luogo di residenza del consumatore, in questo caso Napoli.

Sempre in via preliminare si deve rigettare l'eccezione di improcedibilità per mancata mediazione o negoziazione assistita al fine della conciliazione stragiudiziale della controversia in quanto la legge non prevede tali condizioni per il caso qui analizzato.

Inoltre deve essere rigettata l'eccezione di decadenza e prescrizione osservandosi in merito alla prima che la convenuta non negando il vizio del prodotto ha fatto sì che non vi fosse alcuna decadenza mentre in merito alla prescrizione deve essere applicata la norma più favorevole del Codice del Consumo che prevede l'inizio dell'azione entro due anni dalla scoperta del vizio, termine in questo caso rispettato (v. art. 132 D. L.vo 206/05).

Nel merito la domanda procedibile ed ammissibile ai sensi degli artt. 1176, 1322, 1325, 1375, 1218, 1226, 1418, 1469 bis, 1512 del codice civile e art. 129, 130, 132 D. L.vo 205/06 è fondata e merita accoglimento.

Nessuno nega che l'istante acquistava un cellulare Samsung presso la Società convenuta né la stessa convenuta nega tale circostanza.

Nel merito si deve ricordare che l'inidoneità del bene venduto costituisce palese violazione degli artt. 129 e 130 D. L.vo 206/05, Codice di tutela dei consumatori, che prevede che il produttore ed il venditore devono garantire che il prodotto venduto sia conforme all'uso cui è destinato e in caso contrario devono provvedere alla sostituzione o alla riparazione se possibile.



Inoltre è bene osservare che alla luce dei principi di correttezza e buona fede, che regolano la materia contrattuale, i fatti, quali riportati, dimostrano *ictu oculi* come la convenuta si sia resa responsabile di inadempimento contrattuale.

Il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve accompagnare il contratto in ogni sua fase, sicché la clausola generale di buona fede e correttezza è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 cod. civ.), quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione di un contratto (art. 1375 cod. civ.), concretizzandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte e ponendosi come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto. La Suprema Corte in tema di correttezza (o buona fede in senso oggettivo) nella fase dell'adempimento ha statuito che *la buona fede nell'esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà (derivante soprattutto dall'art. 2 Cost.) che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico* (v. Cass., 30 luglio 2004, n. 14605).

La clausola di buona fede, dunque, imponendo a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, costituisce un dovere giuridico autonomo a carico delle parti contrattuali, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge. Ne consegue che la sua violazione costituisce di per sé inadempimento e comporta l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato (v. anche art. 1218 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c.).

Dagli atti di causa è emerso che la convenuta non ha collaborato alla realizzazione di quella che è una obbligazione di risultato ossia la garanzia del buon funzionamento del bene venduto (cfr. Cass. 2328/72). Né il venditore si può sottrarre ai suoi obblighi di garantire il buon funzionamento adducendo come fa in questo caso che si tratta di vizi relativi all'uso del bene e non di vizi di conformità del bene compravenduto poiché il venditore è tenuto per due anni dall'acquisto (v. art. 132 D. L.vo 206/05) a garantire il buon funzionamento indipendentemente dalla causa del cattivo funzionamento (cfr. Cass. 208/75).

La circostanza che i cellulari, tra cui quello venduto all'istante, fossero provenienti da merce risultata di provenienza illecita, circostanza peraltro non provata dalla convenuta, non esime da responsabilità il venditore che ha l'obbligo di provare la funzionalità della merce prima di porla in vendita e non è esente dalla eventuale contestazione di incauto acquisto che lo fanno incorrere in conseguenze anche di tipo penale (cfr. Cass. SSUU 47164/2005).



La somma richiesta di € 499,99 oltre interessi legali dal fatto al soddisfo appare equa e conforme a giustizia nonché sufficientemente provata con documentazione contabile non formalmente contestata da parte convenuta.

Il danno non patrimoniale per i disagi sofferti va rigettato perché non sufficientemente provato dall'istante (cfr. Cass. SS. UU. 26972/08).

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli della VII Sezione Civile, Avv. Giuseppe Rachiglio, disattesa ogni altra richiesta ed eccezione, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Di [REDACTED] così provvede:

Dichiara la contumacia della [REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t., [REDACTED];

Accoglie la domanda e dichiara l'esclusiva responsabilità della convenuta [REDACTED], in persona del legale rappresentante p.t. per i danni subiti dall'istante e condanna la [REDACTED], in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento di complessivi € 499,99 oltre interessi legali dal fatto al soddisfo;

Rigetta la domanda per risarcimento danni non patrimoniali perché non provata dall'istante;

Condanna, infine, la [REDACTED], in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 550,00 di cui € 50,00 per spese ed € 500,00 per onorari, oltre spese generali nella misura di 15% sugli onorari (v. D.M. 55/14; v. anche L. 247/12), IVA e CPA come per legge ai sensi dell'art. 2233 c.c. per l'attività professionale svolta ed in base ai parametri di cui al DM 55/14 (v. anche L. 1/12 e L.27/12), da attribuirsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. al difensore costituito ed antistatario.

Così deciso in Napoli 09 marzo 2017

IL CANCELLIERE  
Dr.ssa Giuseppina Palmieri

DEPOSITO

Napoli

133-217

IL CANCELLIERE  
Dr.ssa Giuseppina Palmieri

Il Giudice di Pace  
Avv. Giuseppe Rachiglio

R.G. N. [REDACTED]